

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **03/A/160701**

San Fior, lì 01/07/2016

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

OGGETTO: Comunicazione dati dei percettori non residenti (Quadro SY Mod.770/2016)

La presente circolare informativa **interessa tutti i soggetti che hanno corrisposto compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi a soggetti NON residenti.**

Procediamo con ordine:

- a) entro lo scorso 7 marzo, i datori di lavoro, con riguardo ai propri dipendenti, nonché tutti gli altri soggetti che nel 2015 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, redditi diversi e provvigioni comunque denominate (e non solo), hanno dovuto inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la c.d. “**Certificazione unica**” (di seguito “CU”);
- b) nella CU (corrispondente al vecchio CUD dei lavoratori dipendenti) veniva richiesto, per la prima volta, sorprendentemente, di indicare anche i **percettori residenti all’estero**;
- c) a parte ogni commento sulla opportunità di tale richiesta (con sanzioni di 100 euro per ogni percettore omissso, fino ad un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta), va subito osservato come i sostituti d’imposta **non abbiano concretamente potuto assolvere il predetto obbligo**;
- d) infatti, le specifiche tecniche del file da spedire telematicamente richiedevano l’indicazione di un **valido codice fiscale italiano del percettore estero**; in sua assenza scattava il blocco dell’intero file¹;

¹ Non si trattava di una mera svista, bensì di una consapevole scelta dell’Agenzia; infatti, nelle FAQ sulla compilazione pubblicate nel sito dell’Agenzia delle Entrate, tutt’ora si legge:

“Compilazione delle certificazioni in caso di Codice Fiscale errato o mancante

D: nell’invio delle certificazioni devo indicare il codice fiscale anche se il percipiente è residente all’estero? Inoltre, se il codice fiscale risulta formalmente corretto ma non esistente in Anagrafe tributaria, la relativa certificazione viene scartata?

R: con la legge di stabilità 2016 è stato modificato il comma 6-quinquies dell’articolo 4 del DPR 322 del 1998. In particolare nell’ultimo periodo è stato previsto che “Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1”. Pertanto, rivestendo la certificazione unica carattere dichiarativo, è prevista l’obbligatorietà dell’indicazione del codice fiscale anche per i soggetti residenti all’estero.

Si conferma per la corretta effettuazione dell’adempimento che il codice fiscale deve essere non soltanto formalmente corretto ma valido ed esistente in Anagrafe tributaria”.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- e) anche se incredibile, quindi, il soggetto italiano che avesse, per esempio, corrisposto un compenso ad un avvocato estero, oppure una provvigione ad un intermediario estero, avrebbe dovuto preoccuparsi che il percipiente fosse in possesso di un valido codice fiscale italiano!
- f) ma il sovrano non demorde; infatti, ha previsto adesso la compilazione di un nuovo prospetto nel Quadro SY del modello 770/2016, in scadenza il 31 luglio p.v. (con proroga, da confermare, al 20 agosto), finalizzato a colmare tale lacuna;
- g) più precisamente, è stata introdotta nel quadro SY la nuova “Sezione IV – Riservata al percipiente estero privo di codice fiscale”, nella quale è ora necessario riportare i dati anagrafici, la residenza estera e tutti gli altri dati già previsti dalle istruzioni per la compilazione della CU ma, stavolta, senza necessità che il percettore possieda un valido codice fiscale italiano.

Così delineato sommariamente il quadro dell’obbligo, raccomandiamo ai nostri assistiti di farci pervenire quanto prima i dati dei percettori esteri e la documentazione riguardante i rispettivi compensi.

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori chiarimenti.

Cordialità.

GiAn